

Alla cortese attenzione della
Sezione Consulenza Legale
I V A S S
ivass@pec.ivass.it

Roma, lì 13.01.2017

Oggetto : FORMAZIONE nelle COLLABORAZIONI

Egregio Dottore,

come Federazione di Gruppi Agenti abbiamo la necessità di avere una risposta certa al seguente quesito, al fine di erogare un corretto servizio ai ns. Associati che hanno instaurato delle Collaborazioni A<>A :

PREMESSA :

1. Prendiamo atto della risposta negativa alla FAQ 1.6 del Regolam 6/2014 – Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l'aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l'aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI ?

2. Prendiamo atto della slide n° 27 presentata durante l'incontro ANAPA-IVASS del 13.05.2016 : Nel caso di **collaborazione «orizzontale»** tra intermediari di primo livello (art. 22, comma 10 del DL 179/2012) ciascun intermediario curerà gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete verticale di collaboratori.

Gli intermediari di primo livello aventi accordi di collaborazione si presteranno reciproco supporto circa i prodotti intermediati e di nuova immissione. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione "orizzontale".

QUESITO :

Premesso che l'art. 10.14 del Provvedimento IVASS 46/2016 sui reclami equipara l'Agente proponente ad un collaboratore, un Agente **emittente** può **erogare** e **certificare** formazione agli **Agenti con lui collaboranti** considerandoli facenti parte della propria Rete Distributiva, qualora possedesse i requisiti (di cui all'art. 14 comma 3/c ed alla FAQ 8.3), **senza** l'egida di Enti o Associazioni di categoria di cui all'art. 14 comma 1 ?

In attesa di un Vs. cortese cenno di risposta, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.



LA COMMISSIONE FORMAZIONE

I ns. recapiti :
Tel / Fax 06.5882136-5817656
e-mail : compliance.normative@gmail.com
pec : magap@pec.aruba.it

SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>		FIAP MAGAP - Commissione Formazione
<i>Classificazione</i>	XIII	2	5	.
<i>All.ti n.</i>			 ITALIA
<i>Oggetto</i>	FIAP - quesito su aggiornamento nelle collaborazioni tra agenti – FCAD XIII.2.5.15/17 – FFN 11/17 - FF			

Si fa riferimento al quesito presentato da codesta Federazione riguardo alla possibilità di erogare l'aggiornamento professionale nei casi di collaborazioni ai sensi dell'art. 22, comma 10, della Legge 221/2012, considerando l'agente proponente come un collaboratore dell'agente emittente, quale è stato ritenuto ai fini della gestione dei reclami dal provvedimento IVASS n. 46/2016 (cfr. novellato art. 10 *quaterdecies* del Regolamento ISVAP n. 24/2008).

In proposito si ricorda preliminarmente che, secondo quanto disposto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 6/2014, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del RUI possono impartire direttamente la formazione e l'aggiornamento esclusivamente ai loro addetti e collaboratori (rete distributiva verticale che fa loro capo). Al di fuori di tale ipotesi, essi non possono impartire direttamente la formazione e l'aggiornamento ad altri intermediari. Possono tuttavia svolgere l'attività di docenza, se in possesso dei requisiti dettati dall'art. 14 comma 3, all'interno di corsi organizzati dai soggetti abilitati.

Come riportato correttamente nella Vostra richiesta, anche nel caso di collaborazione "orizzontale" tra intermediari di riferimento (iscritti nella sezione A, B, D del RUI o nell'Elenco annesso al RUI) ai sensi del citato art. 22, comma 10 della Legge 221/2012, ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione.

Ciò premesso, si precisa che in base all'art. 10 *quaterdecies* del Regolamento ISVAP n. 24/2008, in presenza di rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, della Legge 221/2012 l'intermediario che collabora con quello che ha rapporti diretti con l'impresa è considerato collaboratore al limitato fine della gestione dei reclami relativi a comportamenti di intermediari nell'ambito delle libere collaborazioni.

Pertanto non è consentito, al di fuori di tali ipotesi, equiparare l'intermediario (ad esempio, l'agente) proponente ad un collaboratore dell'intermediario emittente.

Si auspica tuttavia – come da Voi ricordato - che gli intermediari con accordi di collaborazione in corso si prestino reciproco supporto informativo circa i prodotti intermediati o di nuova immissione, emessi nell'ambito del rapporto stesso.

Distinti saluti.

Per Delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI